

Oggetto: **CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI BENTIVOGLIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- la difesa civica nasce, essenzialmente, come forma pre-contenziosa di tutela dei cittadini;
- ha la caratteristica di essere facilmente accessibile, in ragione della gratuità, della assenza di formalità procedurali e della prossimità al territorio;
- il suo obiettivo principale è quello di correggere le eventuali disfunzioni, inefficienze e iniquità dell'agire delle pubbliche amministrazioni, nell'intento di garantire l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Costituzione );
- la difesa civica raccoglie le segnalazioni dei cittadini, ne valuta il fondamento e, se del caso, indica alla Pubblica Amministrazione la condotta legittima o più appropriata alla fattispecie, nell'obiettivo di comporre il contenzioso fin dalle sue fasi iniziali;
- le questioni più complesse vengono affrontate nel corso di apposite udienze di mediazione, durante le quali, dopo una prima fase di confronto, si favorisce la formazione di un accordo transattivo fra le parti;
- la difesa civica conosce anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini o agli uffici pubblici;
- qualora la questione non rientri nella sua competenza è in grado comunque di indirizzare il cittadino ad altri organismi di tutela o di mediazione;
- le azioni volte alla divulgazione della cultura della mediazione, come sopra richiamate, possono contribuire a qualificare ulteriormente l'insieme delle attività di difesa civica, pertanto sarà opportuno ricercare tutte le possibili forme di collaborazione con la Giunta regionale volte a valorizzare tali iniziative e accrescere le sinergie tra istituzioni nell'ottica di servizio al cittadino;
- l'azione della difesa civica si rivela altresì amica e alleata della pubblica amministrazione, in quanto è in grado di sgravare la stessa dalla gestione dei conflitti con i cittadini e di prevenire l'insorgere di lunghi ed onerosi contenziosi giudiziari;
- la sua azione determina pertanto un cospicuo e tangibile risparmio anche per le pubbliche amministrazioni, in termini di spese legali e di utilizzo di risorse umane per la gestione del contenzioso;
- la difesa civica favorisce inoltre il ristabilirsi di un clima di fiducia fra cittadino e pubblica amministrazione; l'azione della difesa civica si rivela ancora più utile nel particolare momento di crisi economica che il Paese sta attraversando, allorché, a fronte della contrazione di risorse destinate alle pubbliche amministrazioni, si verifica un aumentato bisogno di servizi e di assistenza da parte della cittadinanza, colpita anch'essa dalla crisi generale;
- l'azione della difesa civica può contribuire a elevare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi e dell'attività pubblica, e conseguentemente a legittimare maggiormente l'amministrazione agli occhi del cittadino - utente;

Considerato che:

- la funzione amministrativa è prevalentemente esercitata dalle amministrazioni locali, in particolare dai Comuni, mentre alla Regione spettano essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività e dei servizi direttamente erogati ai cittadini da parte di comuni e province;
- la legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
- dal gennaio 2010 a oggi la quasi totalità dei Difensori civici comunali presenti sul territorio regionale ha cessato le proprie funzioni, determinando la scomparsa di una rete di tutela e di protezione del cittadino attiva già da qualche decennio;

- la gran parte dei Comuni e delle Provincie non ha utilizzato la facoltà concessa dalla legge di attribuire la funzione al Difensore provinciale, e che lo stato e i contenuti del processo di riordino istituzionale nazionale non consentono di ritenere come presumibile un mutamento rapido e ampio di queste scelte;
- i cittadini, in questo contesto istituzionale, si rivolgono in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale in relazione a contenziosi con i Comuni;
- l'articolo 8 dello Statuto comunale di Bentivoglio, rubricato "Difensore civico", ai commi 1 e 2, testualmente recita:

"I. La decisione di istituire l'ufficio del Difensore civico è assunta dal consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Tale proposta può consistere:

- nella previsione di avvalersi, in via convenzionale, delle attività di uno dei difensori civici già operanti sul territorio regionale o provinciale;
- nella previsione di istituire l'ufficio in accordo con la Città metropolitana o una o più delle Amministrazioni locali limitrofe, anche al fine di ripartire le sottostanti spese di funzionamento;
- nella previsione di istituire l'ufficio riservandone l'attività ai soli cittadini e utenti del Comune di Bentivoglio.

II. Ognuna delle proposte di cui al comma 1 deve indicare il costo presunto per l'Amministrazione della soluzione prospettata alla decisione consiliare. Ove il Consiglio deliberi di adottare una delle soluzioni ivi prospettata alla decisione consiliare. Ove il Consiglio deliberi di adottare una delle soluzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1, ne approva la sottostante proposta di convenzione con l'Ente o gli Enti coinvolti, nel rispetto dei principi di cui al presente e al successivo articolo, ivi conferendo mandato al sindaco di stipularla.";

Visti:

- l'articolo 11 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale recita che "Lo Statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale.";
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 16 dicembre 2003, recante "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore Civico)" e in particolare l'art. 2, lettera e), comma 1, della stessa, in base al quale le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore Civico regionale;

Rilevata l'opportunità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio comunale di Bentivoglio, mantenendone inalterate le caratteristiche sia pure in un'ottica di forte contenimento della spesa;

Visto lo schema di convenzione disciplinante i termini, le condizioni e le modalità del rapporto di collaborazione fra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bentivoglio per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al Difensore civico regionale;

Dato atto che con l'approvazione del menzionato schema il Comune di Bentivoglio affida al Difensore civico regionale il servizio di difesa civica che sarà svolto secondo le seguenti modalità operative:

- 1) dalla data di sottoscrizione della convenzione sarà attivo presso il Comune di Bentivoglio lo sportello di difesa civica;
- 2) il cittadino potrà inoltrare la sua istanza tramite tale sportello o direttamente al Difensore civico;
- 3) presso il suddetto sportello i cittadini potranno ricevere materiale informativo sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione;
- 4) i cittadini riceveranno, inoltre, dallo sportello comunale istruzioni sulla compilazione delle istanze di difesa civica che saranno inviate all'ufficio per Difensore civico regionale per la fase decisoria;
- 5) entro il 31 marzo il Difensore civico regionale invierà al Sindaco e al Consiglio del Comune di Bentivoglio una relazione, nella quale darà conto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Fatto presente che:

- l'Amministrazione comunale di Bentivoglio verserà annualmente alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 100,00, quale contributo per il maggior carico di lavoro che presumibilmente graverà sulla struttura del Difensore civico regionale;
- la convenzione avrà la durata di anni uno e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti;
- ciascuna parte si impegnerà, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Ritenuto, per tutto quanto sinora esposto, approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al Difensore Civico regionale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare nel merito, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs n. 267 del 2000;

Acquisito i pareri favorevoli resi, nell'ambito delle rispettive competenze, dal responsabile del I Settore – Affari Interni e Istituzionali e dal responsabile del IV Settore - Ragioneria e Tributi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione resa, in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

e pertanto

#### **DELIBERA**

- per i motivi e ai fini espressi nella premessa/narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare lo schema di Convenzione fra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bentivoglio per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore Civico regionale;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di cui al precedente punto 1), disciplinate i termini, le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione tra questo Comune e la Regione Emilia-Romagna;
- di autorizzare il Sindaco, la Giunta e il Responsabile del I Settore, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni necessario e opportuno atto allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito ai precedenti punti.

Successivamente, stante la necessità di consentire, con la dovuta celerità, la sottoscrizione dell'unito schema di convenzione e avviare in tal modo il servizio in oggetto, con votazione resa in forma palese, per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000.